

ALLEGATO A alla delibera n. 166/08/CSP del 2 luglio 2008

**SCHEMA DI REGOLAMENTO CONCERNENTE I CRITERI DI
ATTRIBUZIONE DI QUOTE DI DIRITTI RESIDUALI DERIVANTI DALLA
LIMITAZIONE TEMPORALE DEI DIRITTI DI UTILIZZAZIONE
TELEVISIVA ACQUISITI DAGLI OPERATORI RADIOTELEVISIVI,
ADOSSATO AI SENSI DELL'ARTICOLO 44, COMMA 4, DEL DECRETO
LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177**

**Articolo 1
Definizioni**

1. Ai fini del presente regolamento s'intendono per:

- a) "Testo Unico": il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante "Testo unico della radiotelevisione" come modificato dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dal decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31;
- b) "Autorità": l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ;
- c) "produttori indipendenti": gli operatori di comunicazione europei che svolgono attività di produzione audiovisiva e che non sono controllati da o collegati a soggetti destinatari di concessione, di licenza o di autorizzazione per la radiodiffusione radiotelevisiva o che per un periodo di tre anni non destinino almeno il 90 per cento della propria produzione ad una sola emittente, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera g) , del Testo Unico ;
- d) "operatore radiotelevisivo": le emittenti televisive di cui all'articolo 2, comma 1, lettera q) del Testo Unico e i fornitori di contenuti televisivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) del Testo unico ;
- e) "attività di produzione audiovisiva": tutte le attività di produzione, coproduzione anche con operatori radiotelevisivi, realizzazione per conto terzi, di opere audiovisive, svolte dai produttori indipendenti;
- f) "diritti primari": i diritti relativi alla trasmissione, in Italia, della produzione audiovisiva sulla piattaforma/modalità trasmissiva utilizzata in via principale dall'operatore radiotelevisivo interessato;

- g) “diritti secondari”: i diritti relativi alla trasmissione della produzione audiovisiva su piattaforme/modalità trasmissive diverse da quella indicata alla lettera f, nonché i diritti relativi alla trasmissione della produzione audiovisiva all'estero;
- h) “diritti terziari”: tutti i diritti relativi allo sfruttamento della produzione audiovisiva con modalità diverse dalla sua trasmissione (quali diritti di *merchandising, sequel, spin-off, prequel, remake*);
- i) “utilizzo radiotelevisivo”: l'effettiva messa in onda della produzione audiovisiva da parte dell'operatore radiotelevisivo;
- j) “diritto residuale”: il diritto spettante ai produttori indipendenti trascorso il limite temporale di utilizzo radiotelevisivo;

Articolo 2

Produzione audiovisiva

1. Per produzione audiovisiva si intendono:

- a. i prodotti cinematografici (film e film d'animazione);
- b. i prodotti di fiction (cortometraggi, film tv, tv movie, serie, miniserie, serial ecc.);
- c. gli spettacoli e i programmi di contenuto culturale, musicale, sportivo e di intrattenimento;
- d. i cartoni animati;
- e. i documentari.

2. Per produzione audiovisiva in coproduzione si intendono le opere audiovisive co-prodotte dall'operatore radiotelevisivo e da un produttore indipendente alle quali quest'ultimo ha contribuito in misura non inferiore o al 15 % del costo complessivo della fase di sviluppo dei progetti o all'8 % del costo complessivo della fase di realizzazione.

3. Per produzione audiovisiva in pre-acquisto si intendono le opere audiovisive realizzate da un produttore indipendente, il cui diritto di utilizzo è acquistato dall'operatore radiotelevisivo prima dell'opera finita, entro limiti concordati;

4. Per produzione audiovisiva in licenza di prodotto si intendono le opere audiovisive realizzate da un produttore indipendente , il cui diritto di utilizzazione è acquistato dall'operatore radiotelevisivo ad opera finita;

5. Per produzione audiovisiva per conto terzi si intendono le opere audiovisive finanziate da un operatore radiotelevisivo, il cui progetto sia stato sviluppato e realizzato da un produttore indipendente.

Articolo 3 Criteri

1. Per le produzioni di cui all'articolo 2 la limitazione temporale di cui all'articolo 44, comma 4, del Testo Unico, salvo che le parti stabiliscano un termine inferiore, è fissata nel termine massimo di:

- a. cinque anni dopo la prima utilizzazione radiotelevisiva per le opere di cui alle lettere a), b), c), d) del comma 1 del precedente articolo;
- b. tre anni dopo la prima utilizzazione radiotelevisiva per le opere di cui alla lettera e) del comma 1 del precedente articolo;

2. Ai contratti stipulati anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento, continua ad applicarsi il termine temporale previsto dall'articolo 3, comma 1, del regolamento approvato con la delibera n. 185/03/CONS, che vale come termine temporale massimo salvo che le parti non stabiliscano un termine inferiore.

3. Qualora uno o più diritti acquisiti dall'operatore radiotelevisivo non vengano utilizzati entro tre anni dalla consegna del prodotto, le quote di diritti residuali vengono trasferite al produttore indipendente, salvo che le parti stabiliscano un termine inferiore.

4. Le negoziazioni tra operatori radiotelevisivi e produttori indipendenti aventi ad oggetto le produzioni audiovisive di cui all'articolo 2 del presente regolamento devono svolgersi in tempi ragionevoli e in maniera equa e trasparente. La cessione dei singoli diritti secondari e terziari, come definiti al precedente articolo 1, deve avvenire in maniera autonoma, al fine di consentire la valorizzazione di ciascuno di essi.

5. Le quote di diritti residuali vengono attribuite ai produttori indipendenti in misura proporzionale alla partecipazione alle fasi di sviluppo e di realizzazione delle produzioni di cui all'articolo 2 del presente regolamento, secondo le previsioni del codice di condotta di cui al successivo comma 6. Per le produzioni di cui all'art. 2, comma 5, del presente regolamento, al produttore sono attribuite quote di diritti residuali al ricorrere dello svolgimento delle attività minime di cui al successivo comma 7, n. 4, lettera a), secondo le previsioni del medesimo codice di condotta .

6. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, gli operatori radiotelevisivi, anche attraverso le loro associazioni, predispongono un codice di condotta comune, previa consultazione delle associazioni rappresentative dei produttori indipendenti, volto a disciplinare i rapporti con i produttori, nel rispetto dei criteri del presente regolamento e delle linee guida di cui al successivo comma 7, al fine di garantire negoziazioni eque, trasparenti e distinte per singolo diritto.

7. Il codice di condotta di cui al comma 6 deve prevedere che l'operatore radiotelevisivo adotti ed applichi nei rapporti con i produttori indipendenti almeno le regole di condotta minime di seguito indicate:

- 1) condurre negoziazioni distinte per ogni diritto ulteriore rispetto a quello primario, anche alla luce dell'effettivo valore commerciale della produzione ;
- 2) individuare un numero massimo di passaggi televisivi per ciascuna tipologia di produzione televisiva come definita all'articolo 2, comma 1.
- 3) prevedere l'indicazione del nome del produttore e dell'opera di origine nei casi di utilizzo televisivo, da parte dell'emittente, di parti di opere televisive di produttori terzi;
- 4) prevedere criteri per la valutazione della partecipazione del produttore alle fasi di sviluppo e di realizzazione delle opere, ai fini della definizione delle quote di diritti residuali che spettano al produttore stesso ai sensi del precedente comma 5. Tali criteri devono:
 - a) con riferimento alle opere audiovisive di cui all'articolo 2, comma 5, individuare le attività minime del produttore indipendente, connotanti il contributo di ingegno e di creazione dell'opera, al ricorrere delle quali il medesimo produttore ha diritto all'attribuzione di una quota di diritti residuali. Tra le attività minime devono rientrare:
 - i. la scelta di un "soggetto" e l'acquisizione dei relativi diritti esclusivi di elaborazione e utilizzazione necessari per la realizzazione e lo sfruttamento dell'opera audiovisiva ;
 - ii. l'affidamento dell'incarico di elaborazione della sceneggiatura;
 - iii. l'effettuazione dei sopralluoghi per l'individuazione dei luoghi di ripresa dell'opera audiovisiva ;
 - iv. l'individuazione degli attori e del regista e, più in generale, dei principali componenti del cast artistico e tecnico, nonché l'acquisizione delle loro prestazioni artistiche e dei relativi diritti;
 - v. l'elaborazione di un piano di lavorazione e di un preventivo dei costi di produzione dell'opera audiovisiva;
 - b) con riferimento alle opere di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, tener conto anche del rischio di impresa sopportato dal produttore ;
 - c) con riferimento alle opere di cui all'articolo 2, comma 4, assegnare ai produttori la totalità dei diritti residuali.

- 5) non condizionare, direttamente o indirettamente, la negoziazione o l'acquisizione dei diritti all'accettazione, da parte dei produttori indipendenti, di obblighi ingiustificati, non ragionevoli e non proporzionati ;
- 6) applicare procedure trasparenti e non discriminatorie nella selezione dei progetti;
- 7) osservare i principi di riservatezza e non divulgazione dei contenuti dei progetti che sono proposti all'operatore radiotelevisivo;
- 8) informare tempestivamente i produttori indipendenti dell'avvenuta ricezione dei progetti;
- 9) restituire tempestivamente il materiale relativo ai progetti rifiutati;
- 10) individuare sistemi semplici, rapidi ed efficaci di risoluzione alternativa delle controversie.

8. Il codice di condotta di cui al comma 6, prima della sua adozione è trasmesso all'Autorità per la verifica del rispetto dei principi di cui al presente regolamento e delle linee guida di cui al precedente comma 7. L'Autorità, ai fini della sua approvazione, può richiedere eventuali modifiche previo contraddittorio.

Articolo 4 **Vigilanza e sanzioni**

9. L'Autorità vigila sull'osservanza delle disposizioni di cui al presente regolamento e del codice di condotta come approvato ai sensi del precedente comma 8 e, in caso di violazioni, applica le sanzioni previste dall'articolo 51, comma 3, lettera b) del Testo Unico.